



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;*

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 gennaio 2010.*

## **LEGGE 4 FEBBRAIO 2010 N.35**

### **MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA DEL 15 MARZO 1910**

#### **Art. 1** *(Finalità)*

1. Al fine di assicurare la sepoltura nei cimiteri della Repubblica, nella forma della tumulazione, a tutti coloro che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 32 della Legge 15 marzo 1910 – Regolamento di Polizia Mortuaria, le concessioni in uso dei loculi, degli ossari e delle nicchie cinerarie sono a tempo determinato e la modalità di tumulazione nei loculi può essere sia stagna che areata.
2. Con la presente legge vengono aggiornate alcune norme per tutte le sepolture e dettate disposizioni che disciplinano il ricorso alla pratica della cremazione, nonché, nel rispetto della volontà del defunto, la destinazione delle ceneri.
3. Lo Stato, in attuazione del principio della libertà di culto sancito nella Legge 8 luglio 1974 n. 59 – Dichiarazione dei diritti del cittadino e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese, consente il ricorso a pratiche di sepoltura conformi alla religione professata in vita dal defunto, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto al successivo articolo 13.
4. Le definizioni dei termini di cui alla presente legge sono contenute nell'allegato 1.

#### **Art. 2** *(Requisiti delle sepolture e caratteristiche delle concessioni)*

1. I loculi individuali, ipogei od epigei, possono essere in colombario a più file e più colonne, o vani distinti parte di tomba, sepolcro o altra tipologia di sepoltura.
2. Ogni loculo è realizzato in modo che l'eventuale tumulazione od estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro.
3. Ogni nuova fossa per inumazione deve avere le caratteristiche stabilite nell'allegato 2 alla presente legge. Nella pianificazione cimiteriale l'area minima da destinare a campi comuni di inumazione è pari a quella necessaria a garantire la disponibilità di un numero di fosse superiore

alle inumazioni in campo comune dell'ultimo decennio, aumentate del trenta per cento, per tener conto di sepolture di salme non mineralizzate ed eventi eccezionali.

4. In ogni loculo, ossario o nicchia cineraria di nuova costruzione devono essere garantite misure di ingombro interno minime individuate nell'allegato 3 alla presente legge.

5. Ogni nuovo loculo, sia esso areato o stagno, verrà autorizzato se il progetto risponde a requisiti tecnico-costruttivi stabiliti nell'allegato 3. I loculi stagni già esistenti possono essere trasformati in areati, purché rispondenti agli specifici requisiti stabiliti nell'allegato 3.

6. Per le inumazioni e le cremazioni, nonché per le tumulazioni nei loculi areati per i quali sono state adottate soluzioni idonee a neutralizzare gli effetti dei gas e raccogliere e neutralizzare i liquidi provenienti dai processi putrefattivi, la cassa metallica è vietata e quella di legno deve possedere le caratteristiche stabilite dall'allegato 4 alla presente legge.

7. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni devono essere racchiusi in duplice cassa, una di legno e l'altra di metallo, aventi le caratteristiche costruttive e di confezionamento previste dall'allegato 4.

8. Le concessioni possono riguardare loculi individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, e similari) o loculi a più posti (biloculi, triloculi, loculi a più di tre posti, ossari plurimi e similari).

9. In ogni loculo individuale è posto un solo feretro; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa.

10. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di ossa, urne cinerarie, un contenitore di salma non mineralizzata.

11. La durata della concessione è pari a:

- a) 90 anni, salvo rinnovo, nel caso di loculi a più di 3 posti feretro;
- b) 80 anni, salvo rinnovo, nel caso di triloculi;
- c) 50 anni, salvo rinnovo, nel caso di biloculi;
- d) 40 anni per un loculo individuale stagno. La concessione può essere rinnovata di decennio in decennio, per non più di quattro volte, purché il loculo permanga occupato da una o più spoglie mortali;
- e) 10 anni per un loculo areato, rinnovabile per un egual periodo di tempo;
- f) 20 anni, salvo un rinnovo, per ossari, nicchie cinerarie individuali, a condizione che siano utilizzati al momento del rinnovo;
- g) 40 anni, salvo un rinnovo, nel caso di ossario plurimo in cui permangano tumulate urne cinerarie o cassette di ossa.

12. Il rinnovo della concessione è effettuato su richiesta di avente titolo, se la salma presente non è ancora mineralizzata o se è stata tumulata nello stesso loculo una ulteriore salma, e sempre che l'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria valuti favorevolmente tale richiesta.

### **Art. 3**

#### *(Concessioni cimiteriali, rinnovo e decadenza)*

1. I loculi individuali vengono dati in concessione unicamente al momento del decesso per tumularvi feretri, salvo quanto disposto dai successivi commi.

2. In deroga al principio generale di cui al comma 1, l'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria può cedere in uso:

- a) un ulteriore loculo individuale attiguo al precedente, al coniuge superstite o convivente more uxorio del defunto che ne faccia contestuale richiesta;
- b) un loculo individuale al coniuge superstite o convivente more uxorio laddove per il defunto avvenga o sia avvenuta inumazione. In tal modo, al momento dell'esumazione ordinaria, le spoglie mortali risultanti verranno tumulate in tale loculo, come in futuro anche quelle del coniuge o convivente more uxorio richiedente;

- c) un loculo individuale per la tumulazione di urna cineraria qualora il coniuge o convivente more-uxorio superstite ne faccia richiesta per riservarlo anche a sé per quando cesserà di vivere;
- d) su richiesta di persona di età superiore ad anni settanta che dimostri di essere a vita sola.

3 La facoltà di cui al comma che precede è riconosciuta al convivente more uxorio in caso di convivenza durata ininterrottamente per quindici anni e comprovata dallo stato di famiglia o, in mancanza di certificazioni anagrafiche, da un atto di notorietà.

4. È consentito seppellire in un loculo individuale feretri, contenitori di salme non mineralizzate, cassette di ossa, urne cinerarie:

- a) di aventi titolo alla sepoltura, nei limiti del contratto di concessione, secondo l'ordine temporale di decesso;
- b) nei limiti fisici della capienza.

Salvo non sia esplicitamente previsto dall'atto di concessione, ogni sepoltura si considera familiare e come tale destinata ad accogliere le spoglie mortali degli aventi diritto appartenenti alla famiglia del concessionario fondatore o a lui subentrati per successione ereditaria.

5. Non può essere fatta concessione per sepoltura a persone che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. La concessione non può in alcun modo né a qualsiasi titolo essere oggetto di cessione tra privati. Con la disponibilità del concessionario alla sepoltura "provvisoria" in loculo individuale, si determina la sola occupazione temporanea del posto.

6. L'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria è delegato alla stipula degli atti di concessione di ogni tipo di sepoltura e riscuote le tariffe fissate con delibera del Congresso di Stato.

7. Se entro il termine di durata della concessione l'avente titolo non abbia presentato domanda di rinnovo, o di raccolta e traslazione delle spoglie mortali per altra sepoltura o per la cremazione, l'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria dispone:

- a) la raccolta delle ossa e delle ceneri e la loro collocazione rispettivamente in ossario comune o in cinerario comune, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 9;
- b) la cremazione delle salme non mineralizzate a cura e spese dello Stato;
- c) se prevista la inumazione dal contratto di concessione:

- 1) ove sussista adeguata disponibilità di fosse nello stesso cimitero, l'inumazione delle salme non mineralizzate, in esso;
- 2) ove sussista adeguata disponibilità di fosse in altro cimitero della Repubblica, la traslazione a spese degli aventi titolo in esso, per l'inumazione delle salme non mineralizzate;
- 3) mancando gli spazi di inumazione, si dispone la cremazione delle salme non mineralizzate a cura e spese dello Stato.

L'inumazione è consentita unicamente in fosse di specifici campi per la reinumazione, con durata di sepoltura di 5 anni, riducibili a 2 anni con l'aggiunta di sostanze biodegradanti.

8. È facoltà del concessionario o dell'avente titolo subentrato nella concessione alla morte del primo concessionario, rinunciare alla concessione di sepoltura, purché provveda a renderla libera da feretri, contenitori di salme non mineralizzate, cassette di ossa o urne cinerarie. In tal caso è dovuto un indennizzo proporzionale al tempo di residua concessione e alla tariffa vigente al momento della domanda, secondo criteri stabiliti con delibera del Congresso di Stato.

9. La concessione del loculo rilasciata in deroga a fini di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 3 comma 2 decade qualora, dopo il decesso, la sepoltura del coniuge o, ricorrendone il caso, del convivente more uxorio, avvenga in altro cimitero della Repubblica o fuori territorio.

10. Ogni loculo o altra sepoltura la cui concessione si estingua al termine naturale, o che sia rinunciata dal concessionario o di cui sia stata pronunciata revoca o decadenza, ritorna nella piena disponibilità della Ecc.ma Camera e l'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria può procedere a nuova concessione, dopo aver adottato tutti i provvedimenti atti a rendere disponibile il loculo o la sepoltura.

11. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, salma non mineralizzata, ceneri od ossa per le quali era stata richiesta, entro 30 giorni dal decesso, esumazione, estumulazione, cremazione, nonché nel caso di cui al comma 9;
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
  - d) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
12. La pronuncia della decadenza della concessione è dichiarata d'ufficio nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma precedente e previa diffida al concessionario o all'avente titolo, in quanto reperibile, per i casi di cui alle lettere c) ed d) del medesimo comma. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo del Palazzo Pubblico per la durata di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando, tenuto conto degli atti dell'Ufficio di Stato Civile, il concessionario o l'avente titolo non risultino rintracciabili.
13. La decadenza ha effetto dal momento in cui è emanato il provvedimento che la dichiara. Pronunciata la decadenza della concessione si dispone, ove ricorra la circostanza, la inumazione del feretro o del contenitore di salma non mineralizzata, lo sversamento delle ceneri in cinerario comune, la collocazione delle ossa in ossario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 9.

#### **Art. 4**

##### *(Esumazioni ed estumulazioni)*

1. Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie. Quelle straordinarie si effettuano su disposizione dell'Autorità Giudiziaria o sulla base di richiesta di avente titolo per far posto a nuova sepoltura, o consentire il trasferimento delle spoglie mortali in altra sepoltura dentro o fuori i cimiteri della Repubblica o ancora per dar luogo a cremazione.
2. Entro il mese di settembre di ogni anno l'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria cura la stesura dell'elenco delle concessioni temporanee che scadono nell'anno successivo. Tale elenco è esposto all'albo del cimitero interessato per un anno. Se non intervengono disposizioni da parte degli aventi titolo si procede nei modi stabiliti dall'articolo 3, comma 7.
3. Le estumulazioni ordinarie si possono effettuare in ogni tempo dell'anno e i feretri vengono estumulati secondo la programmazione del servizio cimiteriale, tenuto conto delle richieste.
4. Le estumulazioni straordinarie richieste dai familiari sono subordinate all'autorizzazione del Dirigente la Polizia Mortuaria, previo nulla osta del Dirigente del Dipartimento di Sanità Pubblica e del Dirigente dell'Unità Organizzativa Complessa – Medicina Generale.
5. Le estumulazioni straordinarie possono eseguirsi in ogni tempo dell'anno.
6. Le ossa risultanti da una estumulazione possono essere raccolte in cassette di zinco o altro materiale consentito di adeguata durabilità, e quindi essere tumulate negli ossari, nei loculi o altre sepolture. Se richiesto dagli aventi titolo possono anche essere cremate e collocate in urna cineraria.
7. Le salme non mineralizzate destinate a tumulazione devono essere riposte così come previsto dall'allegato 5.
8. Le salme non mineralizzate provenienti da esumazione possono:
  - a) essere inumate, tumulate, cremate, secondo quanto richiesto all'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria prima della esumazione sulla base della volontà espressa dal defunto o dall'avente titolo;
  - b) in assenza di richiesta di un avente titolo all'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria per la conservazione delle spoglie mortali o per la loro inumazione o tumulazione, l'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria dispone la cremazione delle salme non mineralizzate a cura e spese dello Stato e se le ceneri non sono richieste, la loro collocazione nel cinerario comune, dopo almeno due anni di permanenza in deposito per consentire ad eventuali aventi diritto di disporre la tumulazione in idonea sepoltura, previo pagamento degli oneri corrispondenti.

9. Le ossa non richieste, rinvenute in occasione di esumazione o estumulazione ordinarie, sono collocate in cassetta di ossa e tali cassette restano collocate a deposito in cimitero, per non meno di due anni, per consentire ad eventuali aventi diritto di disporre la tumulazione in idonea sepoltura, previo pagamento degli oneri corrispondenti. Decorsi i due anni i Servizi cimiteriali provvedono a deporre le ossa in ossario comune.

10. La traslazione di spoglie mortali da un cimitero ad un altro della Repubblica è consentita unicamente se nel nuovo cimitero l'avente titolo ha già disponibilità di sepoltura.

11. Per le esumazioni e le estumulazioni si seguono le prescrizioni stabilite dal Dirigente del Dipartimento di Sanità Pubblica, sentito il Dirigente dell'Unità Organizzativa Complessa-Medicina Generale.

## **Art. 5** *(Cremazione)*

1. La cremazione della salma è consentita soltanto quando risulti chiara la volontà di ricorrere a tale pratica, espressa dal defunto o dai suoi familiari, così come risultano dagli atti dell'Ufficio di Stato Civile o da atto sostitutivo di atto notorio. Tale volontà deve risultare attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria del defunto;

b) dichiarazione in vita di cui al successivo articolo 7;

c) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che forniscano informazioni ed assistenza ai consociati sulla scelta della cremazione: l'iscrizione a tali associazioni prevale sull'eventuale parere contrario dei familiari;

d) volontà del coniuge, o in difetto, del parente più prossimo e in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, l'unanime volontà degli stessi, mancando la quale l'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria può rimettere al Commissario della Legge la decisione in merito. Le volontà di cui alla presente lettera, rilevano solo in mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto;

e) volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.

2. Le manifestazioni di volontà di cui alle lettere a), b) e c), non saranno efficaci qualora venga presentata una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione che riporti data successiva a quella delle disposizioni stesse.

3. Se non vi è coniuge, figlio o genitore in vita, presentandosi il caso, la volontà di cui al comma 1 è possibile sia espressa dal convivente more uxorio.

4. Nel caso di salme non riconosciute o reclamate l'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria può autorizzare la cremazione a cura e spese dello Stato, previo nulla osta del Commissario della Legge.

## **Art. 6** *(Richiesta di cremazione e autorizzazione)*

1. Fatto salvo il caso di cui al successivo articolo 7, la richiesta di cremazione dovrà essere presentata per iscritto da un familiare del defunto, da persona da lui espressamente delegata, contestualmente alla denuncia di morte, all' Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria. La richiesta di cremazione contiene anche l'indicazione della destinazione delle ceneri e dell'eventuale persona affidataria.

2. L'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria concede l'autorizzazione se la richiesta è corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso contrario l' Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria provvede all'inoltro della richiesta al Commissario della Legge. Dopo aver escluso il sospetto di morte per causa criminosa, il Commissario della Legge, verificata l'assenza di altri impedimenti e sentiti se del caso i familiari,

rilascia il nulla osta alla cremazione, trasmettendolo all'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria.

3. L'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria contestualmente al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione, prende atto della destinazione delle ceneri e dell'eventuale persona affidataria e autorizza la dispersione delle ceneri, qualora richiesta, sulla base delle disposizioni vigenti.

4. Le dichiarazioni rese dai familiari comportano la loro responsabilità in ordine a quanto dichiarato. Se prima della cremazione, della dispersione o affidamento delle ceneri l'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria fosse portato a conoscenza da familiare o altra persona informata dei fatti di una dichiarazione mendace o non pienamente corrispondente alla verità, egli è tenuto a sospendere l'efficacia degli atti autorizzatori e a darne comunicazione al Commissario della Legge che si pronuncerà in merito e darà o meno il proprio nulla osta alla prosecuzione della pratica funebre originariamente richiesta.

#### **Art. 7**

##### *(Dichiarazione in vita)*

1. Presso l'Ufficio di Stato Civile possono essere raccolte le dichiarazioni rese in vita da coloro che desiderano ricorrere alla cremazione e indicare la destinazione delle proprie ceneri.

2. Le dichiarazioni di cui sopra verranno conservate in apposito registro e potranno essere in ogni momento revocate dal dichiarante.

3. Alla morte del dichiarante, l'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria provvederà agli adempimenti necessari al rilascio dell'autorizzazione, come disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 6 della presente legge.

4. Qualora la dichiarazione sia contenuta in una disposizione testamentaria e questa venga rinvenuta successivamente alla sepoltura della salma, i familiari del defunto dovranno richiedere l'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria secondo la presente legge, affinché sia autorizzata la estumulazione o esumazione straordinaria per consentire la cremazione.

#### **Art. 8**

##### *(Destinazione delle ceneri)*

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione vengono raccolte in apposita urna cineraria recante all'esterno il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.

2. Salvo il caso di dispersione delle ceneri o il caso di trasporto dell'urna fuori del territorio della Repubblica, l'urna cineraria deve essere tumulata o inumata nei cimiteri della Repubblica o nei cimiteri fuori della Repubblica o, qualora il defunto o i suoi familiari esprimano diversa volontà, conservata o inumata in luoghi privati o le ceneri disperse. La dispersione o l'affido familiare delle ceneri sono consentiti nel caso di volontà del defunto espressa in forma scritta o con la dichiarazione in vita di cui all'articolo 7. Sono altresì consentiti la dispersione o l'affido per volere di tutti i familiari aventi titolo, espresso in forma scritta all'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria, all'atto della richiesta di cremazione; in caso di disaccordo valgono le stesse disposizioni previste dal comma 1 lettera d) dell'articolo 5.

3. La dispersione delle ceneri in natura all'aperto, è libera ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) in aree all'aperto, a distanza di oltre 200 metri da centri e da insediamenti abitativi;
- b) nei laghi e specchi acquei, ad oltre 10 metri dalla riva;
- c) nei fiumi e torrenti, a debita distanza dalla riva.

La dispersione delle ceneri all'interno di aree private aperte è consentita se favorevoli i proprietari e purché questi la permettano gratuitamente.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati.

4. L'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria prende atto della destinazione delle ceneri che dovrà essere dichiarata contestualmente alla richiesta di cremazione, ne autorizza il trasporto e, in relazione alla richiesta degli aventi titolo, autorizza a seconda dei casi la inumazione, la tumulazione o la conservazione dell'urna, ovvero la dispersione delle ceneri.

5. La dispersione delle ceneri in un cimitero può essere effettuata all'interno del giardino delle rimembranze, area specificatamente dedicata a tale pratica funebre in forma duratura, in almeno un cimitero della Repubblica. La sepoltura di urne cinerarie in campi comuni è possibile, per una durata decennale, non rinnovabile, in piena terra. In quest'ultimo caso è obbligo l'uso di urne di materiali non deperibili in tale arco di tempo. Al momento della esumazione l'avente titolo disporrà per la futura collocazione dell'urna cineraria o per la dispersione delle ceneri in cinerario comune.

6. Chi è autorizzato alla dispersione delle ceneri attesta sotto la sua responsabilità il luogo e la data dell'avvenuta dispersione, consegnando apposito verbale all'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria che ha rilasciato l'autorizzazione, entro 30 giorni dalla data dell'autorizzazione stessa.

### **Art. 9**

#### *(Affidamento delle ceneri)*

1. Qualora la volontà del defunto o dei suoi familiari sia quella di conservare le ceneri presso luogo privato, l'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria riporta nell'autorizzazione alla cremazione l'indicazione del luogo in cui le ceneri verranno conservate e la persona cui verranno affidate.

2. Nel caso in cui la persona affidataria sia defunta, assente o non accetti di conservare le ceneri, l'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria procederà alla conservazione dell'urna cineraria nei cimiteri della Repubblica.

3. Ogni variazione del luogo di custodia o della persona affidataria delle ceneri, dovrà essere comunicata all'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria da parte dell'affidatario.

4. È consentito l'affidamento familiare anche al convivente more uxorio di un'urna cineraria, purché in attuazione della volontà espressa dal defunto. In tal caso, qualora necessario, potranno essere impartite all'affidatario specifiche disposizioni da parte dell'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria.

5. La figura dell'affidatario è altresì richiesta qualora la volontà del defunto o dei suoi familiari sia quella di procedere alla dispersione delle ceneri in natura: in tal caso l'affidatario procederà alla dispersione nel luogo autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria.

6. Qualora la destinazione delle ceneri sia la dispersione e l'affidatario non sia stato individuato, sia defunto, assente o non accetti, la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria.

### **Art. 10**

#### *(Trasporto di urne cinerarie)*

1. Il trasporto dell'urna cineraria è autorizzato dall'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria e non è soggetto alle misure igieniche precauzionali previste per il trasporto delle salme.

### **Art. 11**

#### *(Cinerari comuni)*

1. I cimiteri della Repubblica dovranno essere dotati di un cinerario comune destinato alla raccolta e alla conservazione collettiva e perpetua delle ceneri, per consentire tale forma di dispersione quando richiesta, o non sia stata indicata la destinazione.

2. L'ossario comune può fungere anche da cinerario comune per la dispersione delle ceneri, in attesa della costruzione di quest'ultimo.

**Art. 12**  
*(Rimborsi)*

1. Fino alla costruzione di un impianto di cremazione in Repubblica o alla stipula di apposite convenzioni con uno o più Enti di cremazione, selezionati secondo criteri di vicinanza ed economicità, viene riconosciuto un rimborso per le spese di cremazione pari a € 1.000,00, se l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria.

2. Il rimborso è dovuto al familiare dell'avente diritto alla sepoltura in Repubblica ai sensi dell'art. 32 della Legge 15 marzo 1910 – Regolamento di Polizia Mortuaria, che ha sostenuto le spese di cremazione. L'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria provvede al rimborso dietro presentazione della documentazione attestante l'avvenuta cremazione.

**Art. 13**  
*(Libertà di culto)*

1. Nei cimiteri della Repubblica, compatibilmente con le loro caratteristiche dimensionali ed architettoniche, possono essere previste aree destinate alla sepoltura per professanti un culto diverso da quello cattolico. In tali aree la sepoltura può essere effettuata in conformità alle prescrizioni della religione professata in vita dal defunto, senza pregiudizio per l'ordine pubblico, la sicurezza e la salute delle persone.

2. Il nulla osta alla sepoltura con modalità diverse da quelle previste nella Legge 15 marzo 1910 – Regolamento di Polizia Mortuaria, nella presente legge e successive modifiche, è rilasciato dal Commissario della Legge.

3. La individuazione e la delimitazione delle aree di cui al primo comma, viene deliberata dal Congresso di Stato.

**Art. 14**  
*(Modifiche dell'art. 263 del Codice Penale - Legge 25 febbraio 1974, n. 17)*

1. All'articolo 263 del Codice Penale sono aggiunti i seguenti commi:  
“Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile, sulla base di espressa volontà del defunto o dei familiari aventi titolo.  
La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile o effettuata con modalità non rispettose della volontà e della memoria del defunto, è punita con la prigionia di I grado e con la multa da €2.500,00 a €12.000,00.”.

**Art. 15**  
*(Copertura finanziaria)*

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge sono imputati sul Capitolo 1.1.1767 “Oneri per cremazione”.

**Art. 16**  
*(Trasporti funebri)*

1. I trasporti di feretro interamente svolgentisi all'interno del territorio della Repubblica necessitano di preventiva autorizzazione alla sepoltura dell'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria.



2. Per il trasporto funebre all'interno del territorio della Repubblica di persone decedute in abitazione, morte in situazioni per le quali è necessario il trasferimento alla morgue, o decedute in luogo pubblico o sulla pubblica via l'autorizzazione al trasporto è resa dal medico intervenuto, che dichiara che questo possa essere svolto senza pregiudizio della pubblica salute e, laddove sia intervenuta l'Autorità di polizia o quella Giudiziaria, previa disposizione di queste ultime.

3. Il trasporto di salma deve avvenire con l'utilizzo di autofunebre. Il trasporto di altre spoglie mortali deve avvenire, a cura degli interessati, in forma decorosa, con mezzi di loro scelta e con l'uso di contenitori adeguati alla necessità e rispondenti alle caratteristiche previste dalla presente legge.

4. Per il trasporto internazionale di spoglie mortali, intendendosi per tale quello diretto fuori del territorio della Repubblica o in arrivo in esso, valgono le norme in materia previste da Convenzioni o Accordi internazionali a cui abbia aderito la Repubblica di San Marino.

5. In assenza di adesione a Convenzioni o Accordi di cui al comma precedente si applicano le norme dello Stato di partenza e di arrivo.

6. Le autorizzazioni di competenza dell'Ufficiale di Stato Civile – Dirigente la Polizia Mortuaria di cui ai commi che precedono, vengono rilasciate previa acquisizione di nulla osta da parte dei competenti Servizi Sanitari.

### **Art. 17**

*(Modifiche, adeguamenti ed abrogazioni)*

1. Con successivo decreto delegato:

a) è aggiornato il "Regolamento di Polizia Mortuaria 15 marzo 1910" alle evoluzioni intervenute nella società e nella organizzazione dei servizi;

b) è adottato il piano dei cimiteri della Repubblica.

2. Con decreto delegato è possibile modificare i contenuti degli allegati 1,2,3,4 e 5 alla presente legge, per adeguarli alle necessarie evoluzioni tecniche e gestionali.

3. Sono abrogate le seguenti norme del "Regolamento di Polizia Mortuaria 15 marzo 1910", nonché quelle che in ogni caso sono in contrasto, a decorrere da date compatibili con quelle di cui all'articolo 19:

a) Art. 3 comma 2 lettera a), Art. 80 e ogni riferimento concernente le funzioni prima attribuite ai Parroci;

b) Artt. 34 comma 2, 36, 37, 38, 39, 40;

c) Artt. 45, 49, 50, 51, 52, 53, 61;

d) Art. 64 commi 2, 3 e 4;

e) Artt. 74 e 75;

f) Artt. 111, 112, 113, 114, 115.

### **Art. 18**

*(Disposizioni finali e transitorie)*

1. Le concessioni in uso di loculi cimiteriali stipulate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, decadranno secondo quanto stabilito da apposito decreto delegato, emanato previa ricognizione generale delle concessioni in essere ad opera dell'Ufficio di Stato Civile.

2. Il decreto disciplinerà la decadenza delle concessioni in uso secondo il principio di gradualità e in base ai criteri di cui alla presente legge, a partire dalle sepolture più risalenti, tenuto conto dei risultati della ricognizione.

3. Le prescrizioni di cui all'allegato 3 alla presente legge relative alle dimensioni dei loculi, degli ossari e delle nicchie cinerarie, si applicano alle nuove strutture che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano già state oggetto di progettazione approvata o di concessione edilizia.

4. Le nuove concessioni di loculi conseguenti alla traslazione di un feretro tumulato “in provvisorio” antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge sono rilasciate secondo le disposizioni vigenti all’epoca del decesso e decadranno in base a quanto specificato al comma 1 del presente articolo.

5. Per tumulazione “in provvisorio” di feretro si intende quella eseguita fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge, in assenza di disponibilità da parte della Ecc.ma Camera di loculi in un cimitero della Repubblica.

#### **Art. 19**

*(Entrata in vigore, decorrenza degli effetti, modifiche)*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 2, salvo il comma 11, e agli articoli 4, 13 e 16 si applicano a partire dal 120° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente legge.

3. Per tutto il periodo indicato nel comma che precede, possono essere apportate modifiche ed integrazioni alla presente legge con decreto delegato.

*Data dalla Nostra Residenza, addì 4 febbraio 2010/1709 d.F.R*

**I CAPITANI REGGENTI**

*Francesco Mussoni – Stefano Palmieri*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**

*Valeria Ciavatta*

## ALLEGATO 1

### DEFINIZIONI

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- *avente titolo o diritto alla concessione*: persona fisica che a qualunque titolo o anche per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- *bara o cassa*: cofano destinato a contenere un cadavere;
- *cadavere o salma*: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- *cassetta di ossa*: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- *ceneri*: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili, di salma non mineralizzata;
- *cinerario comune*: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- *cimitero*: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- *cofano di zinco*: cassa metallica, spesso interna alla bara di legno;
- *contenitore biodegradabile*: cassa di materiale biodegradabile, generalmente legno o cellulosa, avente rigidità e caratteristiche tali da garantire la possibilità di trasporto di salme non mineralizzate, impedendone la vista all'esterno ed evitando eventuali percolazioni esterne di liquami;
- *concessione di sepoltura cimiteriale*: atto con il quale il Dirigente l'Ufficio di Polizia Mortuaria costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale;
- *crematorio*: struttura di servizio cimiteriale destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, salme non mineralizzate, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- *cremazione*: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o di salma non mineralizzata o di ossa;
- *decadenza di concessione cimiteriale*: atto unilaterale dell'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempienza del concessionario ai patti contrattuali o a norme regolamentari;
- *dispersione*: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- *estinzione di concessione cimiteriale*: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- *estumulazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- *estumulazione ordinaria*: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si debba procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- *estumulazione straordinaria*: estumulazione eseguita prima dei venti anni dalla tumulazione se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- *esumazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- *esumazione ordinaria*: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario decennale di inumazione;
- *esumazione straordinaria*: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario decennale di inumazione;
- *familiari del defunto*: coniuge, ascendenti e discendenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado compreso, nonché il convivente more uxorio avente le caratteristiche di cui al terzo comma dell'articolo 3, ove non diversamente previsto, ricorrendo le condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 5;
- *feretro*: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

- *fossa*: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- *giardino delle rimembranze*: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- *inumazione*: sepoltura di feretro in terra;
- *loculo*: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro o anche, sussistendone la capienza, di una o più urne cinerarie, di una o più cassette di resti ossei, di contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *nicchia cineraria*: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di sole urne cinerarie;
- *ossa o resti mortali*: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- *ossario*: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di sole cassette di ossa e di urne cinerarie;
- *ossario comune*: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- *piano cimiteriale o dei cimiteri*: piano della ripartizione degli spazi all'interno dei cimiteri;
- *revoca di concessione cimiteriale*: atto unilaterale dell'Ufficiale di Stato Civile - Dirigente la Polizia Mortuaria col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità dichiarati dal Congresso di Stato;
- *salma non mineralizzata*: esiti di fenomeni cadaverici trasformativi di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, corificazione;
- *spoglie mortali*: termine che indistintamente identifica cadavere, salma non mineralizzata, ceneri umane, ossa;
- *traslazione*: operazione di trasferimento di feretro, interna o esterna al cimitero, da una sepoltura ad un'altra;
- *trasporto funebre*: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- *tumulazione*: sepoltura in loculo o ossario, o nicchia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di salma non mineralizzata;
- *urna cineraria*: contenitore di ceneri umane;
- *vita sola*: situazione familiare per la quale la persona interessata è senza coniuge o convivente more uxorio e non ha genitori o figli in vita.

## ALLEGATO 2

### AREE E FOSSE PER INUMAZIONE, LORO CARATTERISTICHE E UTILIZZO

1. Le aree destinate all'inumazione sono ubicate in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche, tali da favorire il processo di scheletrizzazione dei cadaveri. Il fondo della fossa per inumazione deve distare almeno 0,50 metri dalla falda freatica.
2. Le aree di inumazione sono divise in riquadri e le fosse sono chiaramente identificate sulla planimetria; i vialetti fra le fosse non devono invadere lo spazio destinato all'accoglimento dei cadaveri.
3. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre sette anni di età hanno una profondità compresa fra 1,50 e 2 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di almeno 2,20 metri e la larghezza di almeno 0,80 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
4. Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai sette anni hanno una profondità compresa fra 1 e 1,50 metri. Nella parte più profonda hanno la lunghezza di 1,50 metri e la larghezza di 0,50 metri e distano l'una dall'altra almeno 0,30 metri per ogni lato.
5. La superficie della fossa lasciata scoperta per favorire l'azione degli agenti atmosferici nel terreno è pari ad almeno 0,60 metri quadrati per fossa di adulti e a 0,30 metri quadrati per fossa di bambini.
6. Per i nati morti e i prodotti abortivi, per i quali è richiesta l'inumazione, si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del feretro con una distanza tra l'una e l'altra fossa di non meno di 0,30 metri per ogni lato.
7. Per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili si utilizzano fosse di misure adeguate alla dimensione del contenitore senza obbligo di distanze l'una dall'altra purché ad una profondità di almeno 0,70 metri.
8. Per le inumazioni di cadavere si utilizza la sola cassa di legno.

## ALLEGATO 3

### REQUISITI DEI LOCULI DESTINATI A TUMULAZIONE

#### *1. Requisiti generali*

- 1.1. La struttura del loculo destinato alla tumulazione dei feretri, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche. I piani orizzontali devono essere dimensionati per un sovraccarico di almeno 2.000 N/m<sup>2</sup>.
- 1.2. Il piano di appoggio del feretro deve essere inclinato verso l'interno nella direzione di introduzione del feretro, in modo da evitare l'eventuale fuoriuscita all'esterno di liquidi.
- 1.3. I loculi per la tumulazione di feretri devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 2,25 di lunghezza, m. 0,75 di larghezza, m. 0,70 di altezza, al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura.
- 1.4. Gli ossari individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a m. 0,70 x 0,30 x 0,30.
- 1.5. Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di m. 0,30 x 0,30 x 0,30.

#### *2. Requisiti per i loculi stagni*

- 2.1. Sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenerne almeno 50 litri di liquidi.
- 2.2. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti.
- 2.3. La chiusura del loculo deve essere realizzata con muratura di mattoni a una testa, intonacata nella parte esterna. È consentita altresì la chiusura con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica.

#### *3. Requisiti per i loculi areati*

- 3.1. I loculi areati devono essere realizzati in aree appositamente destinate dal piano cimiteriale, in manufatti di nuova costruzione o di ristrutturazione di quelli esistenti.
- 3.2. Nella realizzazione di loculi areati devono essere adottate soluzioni tecniche, anche costruttive, tali da trattare sia i liquidi che i gas provenienti dai processi putrefattivi del cadavere.
- 3.3. La neutralizzazione dei liquidi cadaverici può essere svolta sia all'interno del loculo, sia all'esterno con la canalizzazione del percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato per evitare la contaminazione della falda.
- 3.4. La neutralizzazione degli effetti dei gas di putrefazione può avvenire per singolo loculo, cripta, tomba o per gruppi di manufatti, con specifici sistemi di depurazione.
- 3.5. Il sistema di depurazione ha lo scopo di trattare i gas derivanti dalla decomposizione cadaverica mediante l'impiego di filtro assorbente con particolari caratteristiche fisico-chimiche o da un filtro biologico, oppure da soluzioni miste. Con specifica determinazione del Dirigente del Dipartimento di Sanità Pubblica, da emanarsi entro il novantesimo giorno successivo a quello della legale pubblicazione della presente legge, sono individuati i requisiti tecnici minimali che devono

essere rispettati dal filtro in termini di captazione dei principali composti volatili olfattivi, conseguenti a gas putrefattivi.

3.6. I filtri devono riportare impresso il marchio del fabbricante, in posizione visibile e la sigla identificativa delle caratteristiche possedute.

3.7. In caso di neutralizzazione interna dei liquidi cadaverici, sotto il feretro dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi e l'uso di quantità adeguate di materiale adsorbente, a base batterico–enzimatica, biodegradante.

3.8. In caso di neutralizzazione esterna dei liquidi cadaverici, dovranno essere garantite condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni capaci di canalizzare il percolato in apposito luogo confinato, impermeabilizzato, opportunamente dimensionato.

3.9. Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita dei gas di putrefazione dalle pareti, tranne che nelle canalizzazioni per la raccolta dei liquidi e per l'evacuazione dei gas.

3.10. La chiusura del loculo deve essere realizzata con elemento di materiale idoneo a garantire la tenuta ermetica del loculo, dotato di adeguata resistenza meccanica, eventualmente forato per l'evacuazione dei condotti dei gas.

3.11. Le caratteristiche dei prodotti utilizzati nei sistemi filtranti devono essere mantenute per non meno di 5 anni.

## ALLEGATO 4

### MATERIALI AMMESSI E MODALITÀ COSTRUTTIVE DELLE BARE

#### *1. Caratteristiche tecniche delle bare*

- 1.1. La cassa di legno deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 20 mm. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 20 mm.
- 1.2. Quando la cassa metallica è interna alla cassa di legno quest'ultima deve essere costruita con tavole di legno massiccio il cui spessore non può essere inferiore a 25 mm.. Eventuali intagli o modanature sono consentiti solo sulle pareti laterali o sul coperchio, purché gli intagli medesimi non diminuiscano lo spessore al di sotto di 25 mm.
- 1.3. Il fondo e il coperchio della cassa devono essere formati da una o più tavole, di un sol pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa. Analogamente le pareti laterali dovranno essere formate da una o più tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.
- 1.4. Quando è utilizzata la sola cassa di legno, il fondo interno deve essere protetto da materiale che ricopra con continuità anche le pareti fino a una altezza non inferiore a 20 cm., di spessore minimo non inferiore a 40 micron. Tale materiale deve essere biodegradabile ed avere la funzione di trattenere eventuali percolazioni di liquidi cadaverici durante il trasporto. Sopra tale materiale di protezione del fondo della cassa deve essere cosparsa abbondante materiale adsorbente, a base batterico–enzimatica, biodegradante, favorente i processi di scheletrizzazione.
- 1.5. I feretri debbono essere dotati di sistemi di movimentazione e sollevamento portanti, a tutela della sicurezza degli operatori.

#### *2. Modalità di confezionamento e di chiusura delle casse di legno*

- 2.1. Il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti, di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposte almeno di 20 in 20 cm. Il fondo deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali con chiodi di lunghezza non inferiore al doppio dello spessore del legno, disposti a distanza, l'uno dall'altro, non superiore a 20 cm.
- 2.2. Sul coperchio del feretro è apposta una targhetta di materiale inossidabile e non alterabile, con inciso il nome e il cognome, data di nascita e di morte del defunto.
- 2.3. La cassa nella parte esterna, in posizione visibile, deve riportare impresso il marchio del fabbricante.

#### *3. Modalità di confezionamento e di chiusura delle casse metalliche o di materiali sostitutivi*

- 3.1. Lo spessore di lamiera della cassa metallica di zinco non deve essere inferiore a quello corrispondente al laminato del numero 12 secondo le norme UNI, ovvero di non meno di 0,660 mm.;
- 3.2. La cassa metallica deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura a caldo o a freddo purché con materiali atossici, nonché a mezzo di collanti di sicura e duratura presa. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare;
- 3.3. Per i trasporti dall'estero di cadaveri destinati ad essere inumati in cimitero, tumulati in loculi areati o cremati in crematori situati nel territorio della Repubblica, il feretro deve essere confezionato in modo che il cadavere, prima della partenza, sia racchiuso in un involucro di materiale biodegradabile e combustibile che avvolga il corpo, interno sia alla cassa di legno che a



quella di zinco, in modo che all'arrivo possa essere agevolmente tolta la cassa di zinco asportando temporaneamente, se del caso, il coperchio di quella di legno.

3.4. Per i trasporti all'estero di feretri destinati a inumazione, cremazione e tumulazione areata, è consentito l'utilizzo della sola bara di legno. Laddove sia necessario l'uso anche della cassa metallica, questa dovrà essere di lamiera di zinco, avente le caratteristiche di cui al punto 3.1.

## **ALLEGATO 5**

### **COMPOSIZIONE DELLE SALME NON MINERALIZZATE**

Le salme non mineralizzate destinate a tumulazione devono essere così riposte:

- a) se la tumulazione è in loculo stagno e le salme non mineralizzate presentano parti molli esse devono essere racchiuse in una cassa di legno e in una di materiale impermeabile, prevedendo sul fondo adeguata quantità di materiale assorbente e biodegradabile, favorente i processi di scheletrizzazione;
- b) se la tumulazione delle salme non mineralizzate è in loculo areato o in loculo stagno ma senza presenza di parti molli, è sufficiente l'uso di un contenitore biodegradabile avente le caratteristiche di cui all'allegato 1.